

**REGIONE PIEMONTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2
ALBA - BRA**

**REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO
DELLA
CONFERENZA DEI SINDACI**

Art. 15, comma I, L.R. 10/1995

CAPO I

COMPOSIZIONE, COMPETENZE E PRESIDENZA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

Art. 1

Composizione della Conferenza dei Sindaci

La Conferenza dei Sindaci è composta dai Sindaci dei Comuni compresi nel territorio dell'A.S.L. CN2 "Alba – Bra".

Il Sindaco può delegare (di volta in volta e per iscritto) a partecipare alle riunioni un Consigliere o un Assessore del Comune di riferimento. L'atto di delega è allegato al verbale della seduta.

Art. 2

Sede della Conferenza

La sede della Conferenza coincide con la sede legale dell'Azienda.
La Conferenza può riunirsi anche in locali messi a disposizione da uno dei Comuni facenti parte dell'A.S.L. CN2.

Art. 3

Attribuzioni della Conferenza dei Sindaci

Le attribuzioni della Conferenza dei Sindaci sono quelle previste dalle leggi nazionali e regionali vigenti.

La Conferenza:

- a) disciplina con proprio regolamento le modalità del proprio funzionamento.
- b) esprime il proprio parere al Direttore Generale in ordine alla proposta di individuazione della sede legale dell'Azienda.
- c) designa un membro del Collegio Sindacale, a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei votanti, su nominativi proposti da almeno 5 membri della conferenza.
- d) può delegare le funzioni di indirizzo e di verifica sulle attività dei distretti ai Sindaci dell'ambito territoriale del distretto.
- e) disciplina con regolamento la composizione, le modalità di nomina e di funzionamento della rappresentanza nonché i criteri cui quest'ultima dovrà attenersi nell'esercizio delle proprie funzioni.
- f) eleggere la propria rappresentanza in conformità al regolamento di cui alla precedente lettera e).

Alla Conferenza compete, inoltre, quanto ad essa verrà espressamente attribuito da norme statali o regionali sopravvenute.

Art. 4
Presidenza della Conferenza

Il Presidente è eletto dalla Conferenza, nel suo seno, con voto palese, a maggioranza assoluta dei votanti, su nominativi proposti da almeno 5 membri.
Nel caso di assenza o impedimento del Presidente le relative funzioni sono esercitate dal Vice Presidente eletto dalla Conferenza con le medesime modalità di votazione del Presidente.

CAPO II

PROCEDURE DI CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

Art. 5
Convocazione della Conferenza dei Sindaci

La Conferenza dei Sindaci è convocata dal suo Presidente.

La Conferenza deve essere convocata dal Presidente:

- 1) quando lo richiede, per iscritto, il Direttore Generale od il Presidente della Rappresentanza, con l'indicazione degli argomenti da trattare;
- 2) quando lo richieda, per iscritto, almeno un terzo dei componenti, i quali debbono indicare gli argomenti da trattare;

La riunione, nei casi di cui al precedente comma, dovrà aver luogo entro 15 gg. dalla richiesta.

Art. 6
Avviso di convocazione

La convocazione dei componenti la Conferenza dei Sindaci viene fatta tramite avviso scritto che deve essere recapitato presso il Comune rappresentato, almeno 5 giorni prima della data stabilita per la seduta.

E' ammessa la convocazione d'urgenza, nel qual caso l'avviso dovrà pervenire, anche telegraficamente, almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la seduta.

Nell'avviso di convocazione devono essere precisate la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza e devono essere elencati gli argomenti sui quali la Conferenza è chiamata a deliberare.

L'avviso di convocazione può indicare anche il giorno, l'ora ed il luogo della eventuale seconda convocazione.

Art. 7
Ordine del giorno

All'ordine del giorno vengono iscritti:

- gli atti del Direttore Generale sottoposti al parere della Conferenza ;
- gli argomenti di cui almeno un terzo dei componenti della Conferenza richiedono (per iscritto) la trattazione;
- gli argomenti proposti (per iscritto) dal Direttore Generale o dal Presidente della Rappresentanza;
- gli argomenti che il Presidente della Conferenza ritenga opportuno sottoporre all'attenzione del Collegio.

L'elenco degli argomenti da trattare nelle singole sedute è predisposto a cura del Presidente della Conferenza, sentito il Direttore Generale; la relativa documentazione è posta in visione ai componenti della Conferenza, presso gli Uffici amministrativi dell'Azienda almeno 3 giorni prima della data fissata per la riunione. Nei casi d'urgenza tale termine è ridotto a 24 ore. Ogni componente della Conferenza dei Sindaci può ottenere copia della documentazione predetta.

L'ordine del giorno viene esposto all'albo delle pubblicazioni dell'A.S.L. e dei Comuni della Conferenza , cui viene inviato almeno il giorno precedente alla data della prima convocazione.

Art. 8
Modifiche ordini del giorno

All'elenco di cui al 2° comma del precedente articolo possono essere aggiunti, a discrezione del Presidente della Conferenza, in caso d'urgenza, argomenti sino a 24 ore prima dell'ora fissata per la seduta, previa comunicazione scritta, anche telegrafica, ai componenti.

La Conferenza non può trattare argomenti o proposte non compresi nell'ordine del giorno, a meno che non siano presenti e d'accordo sulla trattazione tutti i suoi componenti.

La Conferenza, a maggioranza assoluta dei votanti, può differire ad altra seduta la discussione degli oggetti non ancora esaminati.

Art. 9
Pubblicità delle sedute

Le sedute della Conferenza sono aperte al pubblico, salvo i casi in cui vengano trattate questioni concernenti persone ovvero l'organo deliberi di riunirsi in seduta segreta.

Il pubblico, ammesso nella sala secondo le modalità stabilite dal Presidente, deve astenersi ad ogni commento o manifestazione di approvazione o disapprovazione.

Rientra nei poteri del Presidente della Conferenza allontanare dall'aula chi arrechi disturbo ai lavori ed, eventualmente, sospendere la seduta in caso di disordine.

CAPO III

RIUNIONI DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

Art. 10

Quorum per la validità delle sedute e delle deliberazioni

Per la validità delle sedute della Conferenza, in prima convocazione, occorre che i partecipanti rappresentino almeno la metà della popolazione residente nell'ambito territoriale dell'A.S.L.. La seduta sarà dichiarata deserta qualora, trascorsi sessanta minuti dall'ora fissata, non sia stato raggiunto il numero legale; del fatto sarà steso verbale.

Per la validità delle sedute, in seconda convocazione, occorre la presenza di un numero di Sindaci che rappresenti almeno 1/3 della popolazione.

Nelle sedute in seconda convocazione non possono essere discussi argomenti estranei all'ordine del giorno della prima convocazione.

La seconda convocazione non potrà avvenire prima di 24 ore dalla prima seduta dichiarata deserta e potrà essere preannunciata con l'avviso di prima convocazione.

La Conferenza delibera validamente a maggioranza assoluta dei votanti.

Il presente regolamento è approvato a maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti e può essere modificato a maggioranza assoluta dei votanti.

Il regolamento relativo alla composizione, alle modalità di nomina e di funzionamento della Rappresentanza è approvato a maggioranza assoluta dei votanti.

Ogni Sindaco, indipendentemente dalla consistenza demografica del Comune che rappresenta, esprime un voto.

Gli astenuti si computano nel quorum strutturale ma non nel quorum funzionale.

Non sono computati nel quorum strutturale i componenti che si allontanano dall'aula prima della votazione.

Art. 11

Modalità e forma di votazione

La Conferenza assume le proprie determinazioni a scrutinio palese anche se si tratti di procedere all'elezione o alla designazione di persone.

Tuttavia in caso di argomenti di particolare delicatezza la Conferenza potrà decidere, a maggioranza, di procedere a voto segreto.

I voti e le astensioni sono espressi per alzata di mano o, se lo ritiene il Presidente, per appello nominale.

Ogni componente ha diritto a far risultare nel verbale delle sedute i motivi del suo voto o della sua astensione.

Art. 12

Decadenza e sospensione

La qualità di componente la Conferenza dei Sindaci viene meno col venir meno della carica di Sindaco.

Art. 13

Partecipazione alle sedute del Direttore Generale

Il Direttore Generale dell'Azienda (ovvero il Direttore Amministrativo o Sanitario a ciò delegato) può partecipare alle sedute della Conferenza senza diritto di voto ed interviene nella discussione se a ciò invitato dal Presidente.

La presenza del Direttore Generale alle sedute della Conferenza deve essere garantita qualora sia espressamente richiesta nell'atto di convocazione della Conferenza stessa.

Art. 14

Funzioni di segreteria

Le funzioni di segreteria sono assicurate dall'Azienda.

La verbalizzazione delle sedute della Conferenza è svolta da un funzionario dell'Azienda.

I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente della Conferenza e dal verbalizzante; essi sono approvati dalla Conferenza nella seduta immediatamente successiva a quella cui si riferiscono.

Ciascun componente ha diritto a chiedere rettifiche del verbale sul cui accoglimento deve pronunciarsi (immediatamente e senza discussione) la Conferenza; della richiesta di rettifica e della sua motivazione dovrà, comunque, darsi atto nel verbale della seduta in cui la richiesta è avanzata.

Art. 15

Rilascio di copia

I cittadini hanno diritto ad ottenere copia dei verbali delle sedute della Conferenza e dei regolamenti da essa assunti, con il solo rimborso delle spese di riproduzione degli atti, nei termini e con le modalità stabilite dalle leggi 4 gennaio 1968 n. 15, 7 agosto 1990 n. 241, nonché dal regolamento dell'Azienda.

CAPO IV

SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI

Art. 16

Compiti del Presidente

Il Presidente della Conferenza dei Sindaci:

- apre la seduta;
- nomina gli scrutatori (in caso si proceda a votazione segreta);
- propone la trattazione degli oggetti secondo l'ordine del giorno;
- dirige e modera la discussione;
- concede ai membri della Conferenza la parola seguendo l'ordine con il quale essi l'hanno richiesta;

- mette ai voti le proposte sulle quali la Conferenza è chiamata a deliberare e proclama il risultato delle votazioni;
- dichiara chiusa, sciolta o rinviata l'adunanza.

Egli ha facoltà di prendere la parola o di intervenire in qualsiasi momento della discussione, ha pure la facoltà di togliere la parola agli oratori che non ottemperino alle norme del regolamento e può, in caso di necessità, sospendere o sciogliere l'adunanza.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente è tenuto a far mantenere l'ordine, anche da parte del pubblico, ed a far osservare le leggi ed i regolamenti.

Art. 17

Modalità di trattazione degli argomenti e della dichiarazione di voto

L'esame di un argomento ha inizio con l'enunciazione ed illustrazione dell'oggetto da parte del Presidente.

Il Presidente apre quindi la discussione.

I componenti la Conferenza che intendono prendere la parola sull'argomento posto all'ordine del giorno debbono farne richiesta al Presidente, il quale dà la parola secondo l'ordine delle domande. Nessun componente la Conferenza può parlare più di due volte sullo stesso argomento.

A nessuno è permesso interrompere chi parla, salvo che per un richiamo al regolamento da parte del Presidente.

Il Presidente concede la parola anche fuori dei casi previsti dai commi precedenti quando si tratti di chiarimenti sull'argomento in questione, o per mozione d'ordine, o per fatto personale, o per proposta di sospensione e di emendamento.

Terminata la trattazione di un argomento con l'intervento di tutti i componenti iscritti a parlare, la discussione viene dichiarata chiusa ed è concessa la parola unicamente per la dichiarazione di voto. In essa il dichiarante deve limitarsi ad esprimere i motivi e non può parlare per più di cinque minuti.

Art. 18

Ordine delle votazioni

La votazione è fatta per ogni argomento e, se esso è complesso, per ogni sua parte.

L'ordine della votazione è il seguente:

- mozioni d'ordine;
- proposte sia di natura sospensiva che emendativa;
- singole parti del provvedimento;
- provvedimento nel suo complesso con le eventuali modifiche e precisazioni risultanti dagli emendamenti proposti.

Art. 19

Mozioni d'ordine

La mozione d'ordine consiste in un richiamo alla legge od al regolamento, o in un rilievo sul modo con il quale sia stata presentata la questione dibattuta oppure in un rilievo sulle modalità della votazione. Durante la discussione ciascun componente della Conferenza può presentare una mozione d'ordine.

La presentazione di una mozione d'ordine interrompe la discussione in qualsiasi momento. Sulla mozione d'ordine decide il Presidente.

Se la decisione non è accettata dal proponente, decide la Conferenza con votazione palese, previo eventuale intervento di un oratore favorevole alla proposta e di uno contrario per non più di cinque minuti ciascuno.

Art. 20

Interrogazioni e interpellanze

L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Presidente della Rappresentanza per conoscere se un determinato fatto sia vero o se, su di esso, sia pervenuta qualche informazione, ovvero se il Presidente della Rappresentanza od il Direttore Generale abbiano preso o stiano per assumere iniziative su un determinato argomento.

L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Presidente della Rappresentanza od al Direttore Generale circa i motivi ed i criteri in base ai quali sono stati presi determinati provvedimenti.

Le interrogazioni e le interpellanze devono essere presentate in forma scritta al Presidente della Conferenza ed al Presidente della Rappresentanza od al Direttore Generale almeno 3 giorni prima della seduta; della risposta scritta del Presidente della Rappresentanza o del Direttore Generale verrà data lettura da parte del Presidente della Conferenza nella seduta stessa.

La risposta può dare solo luogo a replica dell'interrogante o dell'interpellante, per dichiarare se sia o no soddisfatto; il tempo concesso per tali dichiarazioni non può superare i 5 minuti.

Lo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze ha luogo, di norma, all'inizio della seduta; il Presidente della Conferenza ha facoltà di interromperne lo svolgimento, rinviandolo ad altra seduta, quando esso abbia richiesto complessivamente più di un'ora.

Art. 21

Emendamenti

I Componenti possono, altresì, presentare eventuali emendamenti alle proposte di deliberazione, che verranno elaborate nel corso della seduta.

Gli emendamenti saranno posti in votazione, dopo l'illustrazione del proponente e prima del voto sulla proposta principale.

Art. 22

Mozioni

La mozione consiste nell'invito scritto, rivolto al Presidente della Conferenza, diretto a promuovere un'ampia discussione (di indole tecnico-amministrativa) su un argomento di particolare importanza, che può anche avere formato oggetto d'interrogazione o di interpellanza in precedenti sedute con risposte ritenute dall'interrogante o interpellante non soddisfacenti, allo scopo di stimolare l'attività deliberativa del Direttore Generale.

Le mozioni devono essere presentate in forma scritta al Presidente della Conferenza ed al Direttore Generale almeno 3 giorni prima della seduta; in tale seduta, dopo l'illustrazione

del proponente per non oltre 15 minuti, la mozione viene posta in discussione e in votazione solo se ne faccia richiesta, con semplice voto per alzata di mano, un numero di Sindaci non inferiori al terzo dei componenti la Conferenza stessa.

Art. 23

Raccomandazione

La raccomandazione è un invito rivolto al Direttore Generale da un componente della Conferenza affinché esamini l'opportunità di adottare determinati provvedimenti in materia sanitaria.

La raccomandazione è presentata in forma scritta al Presidente della Conferenza ed al Direttore Generale almeno 3 giorni prima della seduta.

La raccomandazione è portata dal Presidente a conoscenza della Conferenza, che ne prende atto.

Art. 24

Proposte

Durante la discussione ogni componente può avere la parola per proporre la sospensione o la chiusura della discussione stessa e il passaggio al voto sull'argomento in esame; sulla proposta decide la Conferenza dopo aver sentito, per non più di 5 minuti ciascuno, il proponente ed eventualmente un componente contrario.

Nel caso di chiusura della discussione, saranno, comunque, ammessi a parlare i componenti già iscritti.

Art. 25

Interventi per fatto personale

E' fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o reputazione o il sentirsi attribuire opinioni diverse da quelle espresse. Chi domanda la parola per fatto personale deve indicare in che cosa consista: il Presidente decide se egli abbia diritto di parola.

Art. 26

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore immediatamente dopo la sua approvazione.